

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER CIASCUN LOTTO DI GARA EX ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO E PLURIUSO PER LAPAROSCOPIA OCCORRENTE ALL'ASL DI TERAMO – N. GARA SIMOG 6925424

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della procedura è la sottoscrizione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 con più operatori per ciascun lotto di gara, avente a oggetto la fornitura di materiale monouso e pluriuso occorrente all'ASL di Teramo, suddiviso in n. 66 (sessantasei) lotti ad aggiudicazione distinta e separata, riportati nell' "ALLEGATO TECNICO MATERIALE PER LAPAROSCOPIA".

Potranno essere formulate offerte per uno o più lotti in gara.

La fornitura dovrà essere svolta con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale, nel disciplinare, nell'offerta presentata dall'impresa e nel rispetto delle norme contrattuali e della normativa generale di riferimento.

L'Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì da origine unicamente a un obbligo delle imprese sottoscrittrici dell'Accordo Quadro ad accettare gli ordinativi di forniture emessi dall'Azienda Sanitaria durante il periodo di validità del contratto.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA FORNITURA RINNOVO E PROROGA

La fornitura avrà la durata di 24 mesi, a partire dalla data di stipula del contratto.

Al termine del periodo sopracitato, in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di differire la scadenza contrattuale di ulteriori sei mesi.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo presunto complessivo della fornitura in oggetto è di € 4.375.290,00 iva esclusa, per l'intero periodo di durata contrattuale (24 mesi), comprensivo di: 6 mesi per esercizio opzione differimento scadenza contrattuale ed estensione di un quinto per sopravvenute esigenze e secondo necessità.

I prezzi a base d'asta non superabili per i prodotti oggetto della presente procedura di accordo quadro sono indicati nell' "ALLEGATO TECNICO MATERIALE PER LAPAROSCOPIA" parte integrante e sostanziale degli atti di cui alla presente procedura.

Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'appalto alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che di tale diritto intende valersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto a eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

L'importo di tale estensione, unitamente a quello dell'opzione differimento scadenza contrattuale, è computato nel valore a base di gara, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, su cui sarà quantificato l'importo del contributo da corrispondere all'ANAC per ciascun lotto di partecipazione.

ARTICOLO 4 - CAMPIONATURA

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesta, pena l'esclusione, la campionatura dei prodotti offerti in sede di gara nelle quantità indicate nel file pdf "ASL TERAMO – CAMPIONATURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA".

La campionatura dovrà essere inviata con plico separato ed entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte stabilito all'art. 13 del Disciplinare di Gara, al seguente indirizzo:

- ♦ UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL di Teramo all'attenzione del Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio" presso ASL Teramo – Circonvallazione Ragusa 1 – Palazzo Ex Inam 3° piano scala B – 64100 Teramo.

La stessa dovrà essere accompagnata dal relativo documento di trasporto che dovrà essere completo di ogni elemento identificativo a norma di legge. Il Collo dovrà riportare all'esterno, **ben visibile**, la dicitura:

"CAMPIONATURA relativa alla procedura di gara MATERIALE PER LAPAROSCOPIA ASL TERAMO – lotti: xxxxxxxx".

I campioni devono essere confezionati per singolo lotto, con indicazione sull'involucro del riferimento del lotto cui corrispondono e dovranno rispettare i requisiti previsti per la fornitura.

La commissione giudicatrice si riserva di richiedere, in fase di valutazione, ulteriore campionatura di tutti i prodotti in gara.

ARTICOLO 5 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante l'esecuzione del contratto, i contraenti selezionati quali parti dell'accordo quadro introducano in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità di quelli offerti (anche a seguito di modifiche normative), dovranno proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda, fornendo a tal fine la necessaria documentazione. L'Azienda avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Nel caso in cui la sostituzione sia accettata e/o richiesta dall'Azienda, le imprese dovranno fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

ARTICOLO 6 - AMPLIAMENTO DELLA GAMMA

Qualora durante l'esecuzione del contratto, i contraenti selezionati quali parti dell'accordo quadro introducano in commercio nuovi dispositivi i quali costituiscano ampliamento della gamma disponibile al momento della formulazione dell'offerta, potranno comunicare all'azienda, con cadenza annuale, i nuovi codici dei prodotti disponibili in aggiunta quelli esistenti, segnalando la disponibilità a fornire quest'ultimi alle medesime condizioni negoziali. L'Azienda avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

ARTICOLO 7 - DIFETTI, IMPERFEZIONI, SOSTITUZIONE MATERIALE

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi.

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte, l'Azienda avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutti i prodotti dovranno soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche in uso, di indirizzi terapeutici degli operatori dell'ASL di Teramo e dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione e alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

In particolare i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato e possedere marchio CE.

La marca dei prodotti offerti deve essere dichiarata in offerta e risultare nelle schede tecniche che i concorrenti dovranno presentare.

ARTICOLO 9 - FORNITURA DEI PRODOTTI

Le specifiche tecniche dei prodotti, nelle varie tipologie oggetto di gara, sono descritte nell' "ALLEGATO tecnico". I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto ivi descritto. La precisa corrispondenza della qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto, costituisce elemento essenziale della fornitura pena esclusione dalla gara. Si precisa che non verranno accettati prodotti privi di marcatura di conformità CE in ottemperanza a quanto previsto dalle Direttive CEE sui dispositivi medici e successivi decreti attuativi.

Le Ditte facenti parte dell'accordo quadro inoltre rimangono impegnate a concedere in uso gratuito ogni altro accessorio necessario per l'utilizzo del prodotto offerto anche se materialmente non menzionato, garantendo in caso di usura o guasto una pronta sostituzione dei medesimi.

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione e alla immissione in commercio.

Le Ditte facenti parte dell'accordo quadro dovranno procedere alle forniture frazionate dei dispositivi oggetto della presente procedura; le modalità di frequenza e i relativi quantitativi saranno determinati dall'ASL di Teramo secondo le proprie esigenze.

I tempi di consegna non dovranno essere superiori ai 5 giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine a mezzo fax o posta elettronica fatta salva la consegna in 48 ore di prodotti per urgenze, e non saranno subordinati a minimi d'ordine stabiliti dalle Ditte ma eventualmente concordati con la Ditta e accettati dall'Unità Operativa di Farmacia dell'ASL.

Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento.

Il fornitore dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione, anche telefonica, i prodotti non conformi alle caratteristiche richieste con il presente Capitolato, anche se manomessi o sottoposti ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda appaltante per l'eventuale ulteriore degrado o deprezzamento che i prodotti stessi dovessero subire.

La vista e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Azienda Ospedaliera se non come attestazione della quantità ricevuta, pertanto la stessa si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche in seguito.

L'amministrazione appaltante potrà, a suo esclusivo giudizio, chiedere al fornitore altra quantità in sostituzione di quella rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato e nel caso i prezzi superano quelli aggiudicati, la differenza sarà addebitata alla ditta.

In caso di ritardo rispetto a i termini stabiliti per la consegna o la sostituzione delle merci oggetto della mancata fornitura, ovvero nel caso la somministrazione fosse eseguita solo parzialmente, il fornitore sarà considerato inadempiente agli accordi contrattuali.

Tutti i prodotti che verranno consegnati dovranno essere confezionati, conservati e trasportati in adempimento alle vigenti disposizioni di legge.

Il giudizio del Responsabile dell'U.O. Farmacia, ovvero nella persona incaricata da questa amministrazione, sulla qualità ed accettabilità della merce richiesta, sarà inappellabile.

In caso di non rispondenza delle merci alle caratteristiche di Capitolato, di ritardo o di mancata consegna, ovvero il fornitore non sia in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, il contratto d'appalto si riterrà risolto. In tal caso, l'ASL incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente, sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti e porre in essere ogni misura dell'Ordinamento giuridico, a tutela dei propri interessi.

Al momento della consegna i prodotti devono avere un tempo di validità non inferiore ai 2/3 di quello complessivo.

Il fornitore riconoscerà alla Stazione Appaltante il valore nominale dei prodotti in scadenza se la comunicazione da parte dell'U.O. di Farmacia avviene entro il 3° mese di vita residua dei prodotti. Il fornitore provvederà a emettere nota di credito o procedere alla sostituzione dei prodotti stessi. In caso di mancato ritiro da parte del fornitore lo smaltimento avverrà a cura dell'ASL di Teramo con addebito dei relativi costi.

I prodotti oggetto di revoche /ritiri ministeriali devono essere ritirati dal fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione dell'U.O. di Farmacia. I costi di un eventuale smaltimento a cura dell'ASL saranno addebitati al fornitore. In ogni caso il fornitore riconoscerà alle stesse il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota credito o sostituzione dei prodotti stessi.

Su ogni singola confezione devono essere riportati almeno i seguenti dati:

- Descrizione e codice del prodotto;
- Nome del produttore e/o distributore;
- Numero di lotto;
- Data di scadenza;
- Dicitura sterile e/o relativo simbolo;
- Marcatura CE;
- Temperatura di conservazione e tutte le avvertenze e precauzioni particolari da attuare per la buona conservazione dei prodotti;

Per ciascun prodotto la ditta aggiudicataria dovrà comunicare:

- il peso di ogni confezione;
- il numero di contenitori per confezione;
- il numero di confezioni per bancale;
- il numero massimo di imballi che possono essere sovrapposti senza recare alcun danno al contenuto degli imballi stessi.

Inoltre l'imballaggio esterno deve essere idoneo a un facile immagazzinamento per sovrapposizione. I bancali utilizzati per la consegna dei prodotti dovranno essere a norma di legge.

Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento.

ARTICOLO 10 - EQUIVALENZA

Qualora la descrizione dei beni messi a gara dovessero individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta integrazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente".

Pertanto l'Impresa concorrente può presentare un bene anche non conforme alle specifiche riportate nella tabella tecnica purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico ed è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica. In tal caso l'Impresa concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche (art. 68 D. Lgs. 50/2016).

ARTICOLO 11 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici in numero max di 3 (tre) per ciascun lotto di gara ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, selezionati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo secondo quanto più dettagliatamente descritto nel Disciplinare di Gara.

L'Azienda si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di riaprire i termini senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.

Distintamente per ciascun lotto di gara, si procederà alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo economico e idonea sotto il profilo tecnico qualitativo.

ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA

Le Ditte facenti parte dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno costituire una "garanzia definitiva" pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

Alla "garanzia definitiva" si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Per usufruire di tale beneficio, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a segnalare il possesso del requisito ed a documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti, mediante produzione di copia conforme all'originale della relativa documentazione.

In caso di RTI la polizza dovrà essere intestata alla Ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento e dovranno essere espressamente indicate tutte le Ditte facenti parte dello stesso.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 C.C.) nei riguardi della ditta obbligata, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C., nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria non potrà essere svincolata finché:

- non siano state definite le eventuali controversie;
- non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

In caso di differimento del termine di scadenza contrattuale, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla nuova scadenza contrattuale.

Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

E' in facoltà dell'Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Per l'espletamento della presente fornitura, l'impresa accreditata dovrà avvalersi di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità) adeguato per numero e qualifica professionale e idoneo alla fornitura/servizio.

Sono a carico dell'Impresa accreditata tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITA'

Le Imprese accreditate assumono in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto dell'Impresa stessa quanto della ASL, in virtù dell'esecuzione della presente fornitura/servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla presente fornitura, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVI

I prezzi saranno quelli indicati nelle offerte degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro e rimangono validi per tutta la durata della fornitura, fatte salve le diverse disposizioni normative e/o regolamentari. Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto. L'IVA, applicata a norma di legge, dovrà essere dichiarata in offerta.

ARTICOLO - 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione elettronica dovrà essere effettuata per ogni singola consegna. Le fatture in particolare dovranno riportare:

1. Codice Identificativo Gara (CIG)
2. Codice Univoco Ufficio (UFPL0H)
3. Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento della fattura;
4. Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento fattura.

Il pagamento della fattura, redatta secondo le norme in vigore, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura purché non vi siano motivi ostativi. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine.

L'Impresa dovrà specificare il n. di c/c bancario o postale ove, una volta espletate le procedure inerenti il perfezionamento del contratto, sarà liquidato l'importo fatturato.

La ditta è tenuta a dare attuazione a tutte le disposizioni della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Si rinvia al dettato dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la ditta contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di quindici giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati il soggetto aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO - 19 INADEMPIENZE

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesta mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale potrà essere applicata e nel provvedimento di applicazione si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'Azienda ritiene di disattenderle.

ARTICOLO 20 - PENALITÀ

Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

L'ammontare della penale, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità delle prestazioni, nonché del suo livello qualitativo, verrà applicata in misura stabilita dal Responsabile del Procedimento da un minimo dell'1 per mille dell'importo contrattuale della commessa fino a un massimo complessivo del 10%.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso:

- 1 qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità indicate in precedenza almeno cinque penali;
- 2 in caso di ritardo nelle consegne protrattosi oltre 10 giorni solari;
- 3 in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in violazione al disposto del presente capitolato;
- 4 per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- 5 per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- 6 in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario.

Per una migliore garanzia delle proprie azioni, l'Azienda si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l'acquisizione di prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi vengono acquisiti, sia per l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi per la modifica dei protocolli di cura.

Nei casi previsti ai precedenti punti 1, 2, 4 e 6 il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, che l'Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Il contratto potrà essere risolto dall'Azienda, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., mediante comunicazione da inviarsi all'Impresa Appaltatrice, con lettera raccomandata A.R., anche nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

Tale evenienza comporterà all'Azienda il diritto al risarcimento dei danni subiti.

L'Azienda darà informativa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente, della risoluzione per inadempimento del Contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 è tenuto all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in essere con contestuale informazione all'Azienda e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

Tale evenienza comporterà all'Azienda il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA CONSIP/SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE

Ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, a seguito di aggiudicazioni di gare disposte da CONSIP o da Soggetto aggregatore regionale dovessero essere attivati una Convenzione o un contratto comprendente i servizi/forniture contemplati nel presente capitolato a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle scaturite dalla presente gara, il contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione dell'ASL, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare i propri prezzi di offerta rispetto a quelli più vantaggiosi derivanti dalla Convenzione attivata da Consip o dal contratto attivato da Soggetto aggregatore regionale.

ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Teramo. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

***Si accettano integralmente e incondizionatamente le norme contenute
nel presente disciplinare di gara negli artt. da 1 a 24***

(Timbro e firma del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la ditta)
